

Comune di Viverone **Provincia di Biella**

Contratto collettivo integrativo. **Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri**

Verbale del Revisore del 22/12/2022

Il sottoscritto Cacciola Maurizio, Revisore dei Conti del Comune di Viverone (TO) nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/04/2021,

Vista l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Personale non dirigente Anno 2022 (Art. 7 e 8 del C.C.N.L. 21 maggio 2018) definita dalla delegazione trattante in data 21.12.2022

Vista le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria redatte dal responsabile del servizio personale, che correda la suddetta ipotesi di contratto;

VISTO l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”

VISTO, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che prevede:

“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ESAMINATI attentamente gli atti suddetti;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario definitivamente approvati;

C E R T I F I C A

che i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge;

Torino, 22/12/2022

IL REVISORE

Dott. Maurizio Cacciola

